



## COMUNE DI PIMENTEL

### Provincia di Cagliari

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37

Del 29/12/2015

Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC: Determinazione aliquote IMU e TASI - Rate e scadenze di versamento anno 2016.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:05** nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione **ORDINARIA** e in prima convocazione;

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano all'appello:

N	Consigliere	P.	A.
1	Corongiu Alessandra	X	
2	Manca Giovanni Battista	X	
3	Scano Robertino	X	
4	Pias Lorenzo	X	
5	Marras Walter	X	
6	Pillolla Roberto	X	
7	Deidda Sabrina	X	

N	Consigliere	P.	A.
8	Sollai Nicola	X	
9	Vacca Remigio	X	
10	Ortu Cecilia		X
11	Desogus Carlo		X
12	Giglio Anna Enrica	X	
13	Palmas Erika	X	

Assume la Presidenza la **dott.ssa Corongiu Alessandra** in qualità di **Presidente**

Partecipa il **Segretario Comunale, la dott.ssa Castagna Maria Giovanna**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- 

### **RILEVATO CHE:**

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- il D.L. n. 66 del 24.04.2014 convertito in legge n. 89 il 23.06.2014 e successive integrazioni e modifiche contenute nel D.L. n. 4 del 2015 ha stabilito che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune, non sono più esenti da IMU avendo perso le caratteristiche che ne decretavano l'esenzione sulla base della normativa previgente;

## **DATO ATTO CHE:**

- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, possono:

- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n°201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);

- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. N° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. N° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i.;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- a seguito delle modifiche introdotte al citato art. 1, comma 677 dall'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dall'anno 2014 è possibile superare i limiti originariamente fissati dalla legge nella determinazione dell'aliquota TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

**CONSIDERATO:**

- che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- che lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento, prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte dell'Ente impositore;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTI:**

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

**VISTO** il regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 20/05/2014;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

**RITENUTO** necessario individuare, ai sensi dell'art.3 del Regolamento IUC parte TASI, i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Viabilità e infrastrutture stradali	94.260,00
<b>Totale</b>	<b>94.260,00</b>

**CONSIDERATO** opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l'IMU sia per la TASI, determinare le seguenti aliquote :

**IUC parte IMU:**

- Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili e terreni agricoli: **7,6 per mille;**
- Aliquota prevista per l'abitazione principale inclusa nelle categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: **4 per mille** con detrazione di euro 200,00;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è esclusa l'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147;

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA l'abitazione principale e relativa pertinenza inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all'art. 7 del regolamento IUC parte IMU.

**IUC parte TASI:**

Unica aliquota **dell'1 per mille;**

**RITENUTO**, inoltre, di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC parte **TASI:**

n.2 rate con scadenza:

**16 giugno 2016**

**16 dicembre 2016**

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 dal responsabile dell'area Amministrativo – Contabile;

**VISTO** il parere favorevole del revisore dei conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) punto 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1) **DI STABILIRE per l'anno 2016**, le seguenti aliquote **IUC** parte **IMU**:

- Aliquota di base, comprese le aree fabbricabili e terreni agricoli: **7,6 per mille**
- Aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze incluse nelle categorie A1 – A8 – A9: **4 per mille** con detrazione di euro 200,00,
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è esclusa l'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147;

SONO ESENTI DALL'IMPOSTA l'abitazione principale e relativa pertinenza inclusa nelle categorie diverse dalle precedenti e le abitazioni assimilate alla principale di cui all'art. 7 del regolamento IUC parte IMU.

2) **DI STABILIRE, per l'anno 2016**, la seguente **aliquota IUC** parte **TASI** :

**UNICA ALIQUOTA 1 PER MILLE** per la copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Viabilità e infrastrutture stradali	94.260,00
Totale	94.260,00

3) **DI STABILIRE, per l'anno 2016** le seguenti **scadenze** di versamento:

**TASI:**

n. 02 rate con scadenza:

**16 giugno 2016**

**16 dicembre 2016**

- 4) **DI PRENDERE ATTO** che le scadenze per il versamento dell'IMU sono stabilite per legge in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2016;
  
- 5) Di rendere la presente deliberazione, con espressa ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del TUEL 2567/2000 e ss.mm.ii. al fine di garantire il rispetto delle scadenze

---

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE  
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA  
CORONGIU

IL  
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIA GIOVANNA  
CASTAGNA

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

**E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line dal giorno 05/01/2016 al giorno 20/01/2016 (art.32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);**

**E' stata comunicata, con lettera n° 18 in data 05/01/2016 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**

---

**IL Segretario Comunale  
ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

**E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi di legge;**

**IL Segretario Comunale  
F.TO DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**

---

Copia conforme all'originale

Pimentel, 05.01.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA**

---

Deliberazione del Consiglio n. 37 del 29/12/2015